


ELENCO DOCUMENTI PUBBLICO SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (Regione Sicilia)



Tutte le istanze dovranno essere corredate dalla sotto elencata documentazione, fatta eccezione per gli atti che per la loro natura e funzione possono essere prodotti solo successivamente; **Le istanze che non presentino documentazione completa saranno considerate IMPROCEDIBILI e non verranno valutate.** Parimenti **non verranno prese in considerazione le istanze volte ad ottenere autorizzazione per “manifestazione di cui all’allegato programma”** che fanno riferimento a pianificazioni stagionali, mensili, settimanali, ecc.. **che includono eventi di natura PROMISCUA in luoghi promiscui**, considerato che, spesso, solo alcuni degli eventi che si intendono realizzare rientrano tra le materie di competenza del Questore.

Come riportato nel modulo tutte le richieste ex art. 68 T.U.L.P.S. devono pervenire almeno 30 giorni prima dell’evento al fine di consentire di valutare serenamente e in modo adeguato i requisiti soggettivi necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione di P.S. ai sensi dell’art. 11 del T.U.L.P.S. nonché quelli inerenti la safety e security allo scopo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli spettatori.

1. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente / legale rappresentante (se cittadino extracomunitario, allegare anche la copia del Permesso di Soggiorno);
2. Per le associazioni, comitati e confraternite n.q. di organizzatori o committenti:
 - a) Statuto o atto costitutivo;
 - b) Documenti da cui si evincono all’atto dell’istanza i nominativi dei componenti con indicazione dei dati anagrafici completi e cariche ricoperte;
3. Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico;
4. Ordinanza di chiusura traffico veicolare;
5. Nulla osta Soprintendenza ai Beni Culturali (in caso di aree o immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico o architettonico);
6. Relazione descrittiva dell’evento;

7. Planimetria in scala e quotata, leggibile, ove devono essere rappresentati graficamente il luogo dell'evento, l'indicazione delle strutture che verranno montate (palco, gazebo ecc..) indicazione delle vie di accesso e di esodo del pubblico, collocazione presidi sanitari e antincendio, ingombri presenti (fontane, statue ecc.);

8. Piano di emergenza e di evacuazione;

9. Autorizzazione sindacale di deroga ai limiti di emissione sonora di cui alla l. 447/95;

10. Copia certificazione degli addetti antincendio di cui si avvarrà l'organizzatore degli eventi (con indicazione dati anagrafici);

11. Elenco degli addetti al controllo e alla sicurezza degli spettatori di cui si avvarrà l'organizzatore degli eventi, (con indicazione di nome, cognome, data di nascita, nr iscrizione albo prefettizio, nonché dell'istituto di riferimento);

12. Piano di assistenza sanitaria vistato dal Servizio di Emergenza Territoriale 118 (secondo le modalità previste dal decreto dell'Assessore alla Salute Regione Sicilia del 31.10.2017 pubblicato nella G.U.R.S. nr. 50 parte I del 17.11.2017, quindi secondo preventiva pianificazione mediante contatto con il 118);

13. Solo per le Onlus, ai fini dell'esenzione della marca da bollo: comunicazione d'iscrizione all'anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

14. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016).

Possono essere prodotti successivamente:

15. Dichiarazione di esecuzione alla regola dell'arte dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato;

16. Dichiarazione di corretto montaggio e collaudo del palco e carichi sospesi a firma della ditta installatrice;

17. Ricevuta di pagamento dei diritti SIAE;

18. Attestazione approntamento idoneità mezzi antincendio;

ATTENZIONE NECESSITANO DI AGIBILITA' I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CHE SIANO:

- LOCALI CHIUSI
- ALL'APERTO MA INTERAMENTE RECINTATI
- ALL'APERTO MA CON UTILIZZO DI STRUTTURE ATTE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO (ES. SEDIE, TRIBUNE...)

In tali casi la documentazione dovrà essere integrata da:

degli artt. 141 e 142 del Regolamento nr. 635/1940 del T.U.L.P.S. in relazione alla capienza (da fornire imprescindibilmente prima dell'evento).

Qualora la competente Commissione Comunale non sia istituita adire la Commissione Provinciale.

B) IN CASO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA E RICORRENTE per la quale la Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale di pubblico spettacolo ha già espresso parere in data non anteriore a due anni (ai sensi dell'art. 141 del R.D. 635/1940, 3° comma):

·Verbale C.V.L.P.S (non anteriore a due anni) e attestazione di un tecnico di nulla mutato e di conformità alle condizioni stabilite nel suddetto verbale.

C) NEL CASO IN CUI L'EVENTO SI SVOLGA IN UN LUOGO LA CUI CAPIENZA E' PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE, ex art. 141 del R.D. n. 635/1940 come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 e dal D.Lgs. n. 222/2016, il parere della commissione è sostituito da:

Relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo degli ingegneri, architetti o geometri attestante la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con D.M. 19.08.1996. Se presenti posti a sedere non fissi occorre anche dichiarazione di verifica e corrispondenza alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19.08.2016 dando atto di aver eseguito sopralluogo a strutture montate (in relazione alla collocazione delle sedie, la delimitazione della suddetta area che deve essere inibita al pubblico in piedi, rispettando le vie di fuga secondo normativa).

N.B. La capienza deve essere intesa come oggettiva capienza dell'impianto in relazione ai mq del locale, a nulla valendo il dichiarato intento di accogliere un numero limitato dei fruitori rispetto a quelli che la struttura possa accogliere.

ATTENZIONE: MANIFESTAZIONI CON ESIBIZIONI DI EQUIDI (PALIO, GIOSTRA, GIMKANA ED ALTRO)

Per preminenti esigenze di tutela della pubblica sicurezza e dell'incolumità pubblica ed in ossequio alla normativa vigente (ordinanza del Ministero della Salute del 21.07.2011 e successive modifiche, in atto prorogata con ordinanza del 01.08.2019) la Questura non rilascia licenze di pubblico spettacolo ex art. 68 T.U.L.P.S. relative a manifestazioni con equidi che si svolgano al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati o in assenza di parere favorevole espresso dalla competente C.V.L.P.S., integrata da un veterinario dell'ASP territorialmente competente e dal tecnico del fondo incaricato dal MIPAAFT, previsto dalla normativa.

Pertanto in questi casi dovrà essere prodotto:

·Verbale della competente C.V.L.P.S. (nella composizione precedentemente indicata come da normativa vigente).

N.B. Non necessitano di autorizzazione della Questura semplici sfilate di equidi senza esibizioni fatte salve autorizzazioni comunali.

